

ALLEGATO

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DEL TERZO O QUARTO ANNO ALL'ESTERO IN PAESI EXTRA UNIONE EUROPEA SVOLTO IN CORRISPONDENZA DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/19 (AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2055 DI DATA 29 NOVEMBRE 2014 E S.M.).

1. **Oggetto e finalità**

L'intervento di cui al presente Bando ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso il sostegno alla frequenza del terzo o quarto anno all'estero in paesi extra Unione Europea svolto in corrispondenza dell'anno scolastico 2018/19. Si intende pertanto promuovere un'esperienza altamente significativa ai fini di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture e di una crescita della motivazione personale all'istruzione e alla formazione.

A tal fine l'Amministrazione intende concedere un numero indicativo di 40 borse di studio, per una spesa complessiva di 314.000,00 euro, dei quali 188.400,00 euro sull'esercizio 2018 e 125.600,00 euro sull'esercizio 2019. Le borse di studio saranno comunque assegnate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

La concessione della borsa di studio è vincolata alla regolare frequenza del percorso scolastico all'estero e al conseguimento di una complessiva valutazione finale positiva di merito rilasciata dall'istituto estero, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti.

Ai fini fiscali le borse di studio sono assimilate a redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

2. **Modalità di svolgimento del percorso d'istruzione all'estero**

Il percorso d'istruzione all'estero deve essere svolto presso un'istituzione scolastica con sede in un paese extra Unione europea.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.

Nel caso del percorso annuale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2018/19 come definito dal calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo non inferiore a 240 giorni.

Nel caso del percorso parziale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2018/19 per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni.

Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

La domanda di borsa di studio è comunque presentata a titolo personale dallo studente (o dal suo genitore o tutore o amministratore di sostegno) che rimane l'unico interlocutore dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento della mobilità all'estero valgono le linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale, dettate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione e dalla Provincia autonoma di Trento.

3. **Determinazione dell'importo della borsa di studio**

Le borse di studio sono riferite a percorsi scolastici corrispondenti all'intero anno scolastico o ad un periodo dello stesso. Gli importi massimi e minimi delle borse di studio concesse dall'Amministrazione sono specificati nella seguente tabella, suddivisa per gruppi di Paesi:

Stato estero Extra Unione Europea	Percorso annuale		Percorso parziale		Importo eventuale riduzione giornaliera Euro
	Importo massimo Euro	Importo minimo Euro	Importo massimo Euro	Importo minimo Euro	
Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti	10.000,00	1.000,00	6.000,00	600,00	20
Islanda, Cina e Giappone	9.000,00	900,00	5.400,00	540,00	
Altri stati	8.000,00	800,00	4.800,00	480,00	

Nel limite degli importi massimi e minimi sopra indicati per ciascuna area di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare ICEF attestato tramite la "Dichiarazione ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso agli interventi del Piano Trentino Trilingue" – Anno 2017, in particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF pari o inferiore a 0,25, la borsa di studio è determinata in misura pari agli importi massimi;
- in presenza di un indicatore ICEF superiore a 0,25 e fino a 0,56, la borsa di studio è determinata applicando la seguente formula: $[(\text{IMPORTO Massimo borsa}/\text{ICEF del richiedente}) \times 0,25]$;
- in presenza di un indicatore ICEF superiore a 0,56 e fino a 0,59 la borsa di studio è determinata in misura pari agli importi minimi;
- in presenza di un indicatore ICEF superiore a 0,59 lo studente non è idoneo per la concessione della borsa di studio.

4. **Requisiti per la presentazione della domanda di borsa di studio**

Ai fini della presentazione della domanda per la concessione della borsa di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2017/18 le classi seconda o terza del secondo ciclo di istruzione in istituti scolastici italiani;
- avere un'età non superiore a 20 anni alla data di scadenza di presentazione della domanda;
- a livello di merito, aver conseguito nell'anno scolastico 2016/17 la promozione alla classe successiva con al massimo un debito formativo il cui recupero deve essere documentato al massimo entro 15 giorni (naturali consecutivi) dall'approvazione della graduatoria delle domande ammesse;
- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ICEF non superiore a 0,59 con riferimento alla politica "Piano Trentino Trilingue". Il possesso del requisito relativo alla condizione economica familiare è attestato tramite la "Dichiarazione ai fini della valutazione della condizione economica per l'accesso agli interventi del Piano

Trentino Trilingue”, contenente l’Attestazione dell’indicatore ICEF – Anno 2017. Tale dichiarazione va effettuata presso i soggetti (CAF) abilitati o presso gli sportelli periferici per l’assistenza e l’informazione al pubblico dislocati sul territorio provinciale.

Ai fini della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione delle borse di studio, di cui al paragrafo 6, hanno la precedenza gli studenti che hanno conseguito la promozione all’anno scolastico 2017/18 senza debiti formativi.

L’assegnazione della borsa di studio è comunque vincolata al conseguimento della promozione all’anno scolastico 2018/2019 senza voti negativi/debiti formativi.

La presentazione della domanda di borsa di studio di cui al presente Bando è incompatibile con la presentazione della domanda di voucher per un periodo all’estero in paesi dell’Unione europea cofinanziata dall’Unione europea - Fondo sociale europeo, dallo Stato italiano e dalla Provincia autonoma di Trento. In caso di doppia domanda sarà considerata valida quella presentata per prima.

La borsa di studio non è cumulabile con borse di studio o analoghi benefici erogati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri enti pubblici. Non sono inoltre ammessi alla borsa di studio oggetto del presente Bando gli studenti che risultassero vincitori della borsa di studio con cui la Fondazione Caritro sostiene la frequenza di un anno all’estero.

5. **Modalità per la presentazione della domanda e documentazione da allegare**

La domanda di borsa di studio è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori se lo stesso è minorenni oppure dall’eventuale tutore o curatore o amministratore di sostegno.

Il modulo di domanda è reperibile all’indirizzo www.vivoscuola.it – e sul sito www.modulistica.provincia.tn.it.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- “Dichiarazione ai fini della valutazione della condizione economica per l’accesso agli interventi del Piano Trentino Trilingue”, contenente l’Attestazione dell’indicatore ICEF – Anno 2017;
- la copia del documento valutazione finale della classe frequentata nell’anno scolastico 2016/17.
- nel caso di promozione con un debito formativo, l’eventuale copia del documento scolastico attestante l’avvenuto recupero del debito stesso;

La domanda di borsa di studio può essere presentata a partire dalle **ore 9.00 di mercoledì 7 marzo 2018 fino alle ore 13.00 di venerdì 6 aprile 2018** con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca – Ufficio programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale, Via Gilli, 3 – 4° piano – 38121 TRENTO, con i seguenti orari di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì	dalle ore 9.00 alle ore 13.00
giovedì	dalle ore 14.30 alle ore 15.30

- invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia di un documento di identità. In tal caso la **DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 13.00 DI VENERDÌ 6 APRILE 2018**; pertanto non farà fede la data del timbro postale accettante, bensì la data di ricezione della domanda da parte del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca - Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale;

- invio tramite posta elettronica all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC intestato al sottoscrittore della domanda non serve allegare copia di un documento di identità);
- invio tramite fax al numero 0461 493521 (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l'integrazione della domanda;
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso gli sportelli periferici per l'assistenza e l'informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno prese in considerazione istanze che saranno inviate o consegnate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

6. *Graduatoria e assegnazione delle borse di studio*

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse e dei relativi allegati.

In caso di domanda incompleta o compilata in modo errato, l'Amministrazione assegnerà al richiedente un termine non inferiore a 10 giorni per integrare la stessa o eventuali allegati, che dovranno essere trasmessi con le medesime modalità indicate al par. 5 per la presentazione della domanda di borsa di studio. Scaduto inutilmente tale termine, senza che il soggetto abbia provveduto ad effettuare le integrazioni richieste in maniera regolare, la domanda si considera inammissibile.

Il dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca adotta quindi il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione delle borse di studio, ordinata secondo il valore crescente dell'indicatore ICEF, dando la precedenza agli studenti che hanno conseguito la promozione all'anno scolastico 2017/2018 senza debiti formativi.

Le borse di studio sono assegnate agli studenti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 188.400,00 per l'esercizio 2018 e ad euro 125.600,00 per l'esercizio 2019.

Gli studenti non assegnatari della borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di disponibilità di risorse finanziarie.

La graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione delle borse di studio è pubblicata sul sito www.vivoscuola.it. Ne viene altresì data comunicazione ai richiedenti per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di borsa di studio.

Lo studente che si è classificato in posizione utile in graduatoria e che ha conseguito la promozione all'anno scolastico 2017/2018 con un debito formativo è tenuto, qualora non l'abbia già fatto, a presentare nelle modalità sotto riportate la copia del documento scolastico attestante l'avvenuto recupero del debito stesso, entro 15 giorni (naturali consecutivi) dall'approvazione della graduatoria delle domande ammesse.

Lo studente che si è classificato in posizione utile in graduatoria risultando assegnatario di una borsa di studio è tenuto a presentare la seguente documentazione:

1. modulo di “Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e domanda di liquidazione della prima rata”, nella quale il dichiarante conferma o modifica - nei limiti sotto specificati - lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d’istruzione, comunica il nominativo della scuola estera ospitante (se già noto) e richiede la liquidazione della prima rata della borsa di studio.
Rispetto alla domanda di borsa di studio presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:
 - modifica dello stato estero, tenuto conto che l’importo della borsa di studio assegnata in graduatoria costituisce l’importo massimo comunque riconoscibile; tale importo sarà invece rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al par.3;
 - riduzione della durata del percorso da annuale a parziale, l’importo della borsa di studio sarà rideterminato in base alla tabella di cui al par.3.
2. allegati al suddetto modulo:
 - a. copia del documento di valutazione relativo alla classe frequentata nell’anno scolastico 2017/18, attestante la promozione alla classe successiva senza voti negativi/debiti formativi;
 - b. modello detrazioni d’imposta per l’anno di competenza (nel caso di svolgimento di percorso parziale nel 2019 si veda quanto specificato al par. 7).

La “Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e domanda di liquidazione della prima rata” e i relativi allegati dovranno essere presentati **entro le ore 13.00 di venerdì 29 giugno 2018** con le medesime modalità stabilite al par. 5. per la presentazione della domanda di borsa di studio, di seguito riportate:

- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca – Ufficio programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale, Via Gilli, 3 – 4° piano – 38121 TRENTO, con i seguenti orari di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì
giovedì

dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.30 alle ore 15.30

- invio tramite servizio postale, allo stesso indirizzo, esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia di un documento di identità. In tal caso la **DOMANDA DOVRÀ PERVENIRE ENTRO LE ORE 13.00 DI VENERDÌ 29 GIUGNO 2018**; pertanto non farà fede la data del timbro postale accettante, bensì la data di ricezione della domanda da parte del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca - Ufficio Programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale;
- invio tramite posta elettronica all’indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it, allegando copia di un documento di identità (nel caso di invio da un indirizzo CEC-PAC intestato al sottoscrittore della domanda non serve allegare copia di un documento di identità);
- invio tramite fax al numero 0461 493521 (in tale caso farà fede la data di trasmissione dello stesso) allegando copia di un documento di identità. In caso di invio tramite fax è necessario conservare la ricevuta di avvenuta spedizione indicante il numero di pagine inviate, che permetterà alla Provincia, in caso di ricezione errata o incompleta, di richiedere l’integrazione della domanda;
- consegna a mano con rilascio della ricevuta presso gli sportelli periferici per l’assistenza e l’informazione al pubblico della Provincia Autonoma di Trento.

Il recapito della suddetta dichiarazione è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno prese in considerazione le dichiarazioni che saranno inviate o consegnate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Nel caso di impossibilità di indicare nella "Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e domanda di liquidazione della prima rata", il nominativo della scuola estera, sarà necessario integrare successivamente la suddetta dichiarazione, presentando, entro la data di inizio del percorso d'istruzione all'estero, con le modalità stabilite per la presentazione della dichiarazione stessa, una comunicazione contenente il nominativo della scuola estera ospitante nonché la data di inizio del percorso d'istruzione all'estero. L'erogazione della prima rata della borsa di studio sarà effettuata ad avvenuta regolare presentazione di tale comunicazione integrativa.

In caso di presentazione, entro il termine previsto, di dichiarazione incompleta o compilata in modo erroneo (fatta salva la mancanza del nominativo della scuola estera) o in caso di mancata indicazione del nominativo della scuola estera entro la data di inizio del percorso d'istruzione all'estero, l'Amministrazione assegnerà al richiedente un termine non inferiore a 10 giorni per integrare la dichiarazione stessa o eventuali allegati, che dovranno essere trasmessi con le medesime modalità indicate per la presentazione della dichiarazione. Scaduto inutilmente tale termine senza che il soggetto abbia provveduto ad effettuare le integrazioni richieste in maniera regolare, la domanda di borsa di studio decade dalla graduatoria.

E' stabilita la decadenza dal beneficio nei seguenti casi:

- mancata presentazione della copia del documento scolastico attestante l'avvenuto recupero del debito formativo entro i termini;
- mancata presentazione della "Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e domanda di liquidazione della prima rata" e dei relativi allegati entro il termine previsto;
- presentazione di dichiarazione contenente modifiche non ammesse;
- in caso di presentazione di dichiarazione incompleta o compilata in modo erroneo, mancata presentazione delle integrazioni entro i termini previsti a seguito di diffida ad adempiere;
- mancata presentazione dell'integrazione della dichiarazione con il nominativo della scuola estera entro i termini previsti a seguito di diffida ad adempiere;
- comunicazione scritta di rinuncia alla borsa di studio;
- mancata promozione dello studente alla classe successiva dell'anno scolastico 2018/2019 o mancato conseguimento della promozione alla classe successiva dell'anno scolastico 2018/2019 senza voti negativi/debiti formativi;
- nei casi di incompatibilità previsti dal Bando al paragrafo 4.

Degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca, che modifica la graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione delle borse di studio. Nel caso di risorse rese disponibili si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, assegnando la borsa di studio agli studenti posti in riserva, previa acquisizione dagli stessi della "Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e domanda di liquidazione della prima rata" e dei relativi allegati, da presentare entro il termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione effettuata per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di borsa di studio.

Incontro informativo

Dopo l'uscita della graduatoria, è previsto un incontro informativo a Trento finalizzato a fornire agli studenti beneficiari di borsa di studio informazioni utili riguardanti l'iniziativa (scadenze, documenti da presentare al rientro dell'esperienza formativa, fattispecie del cambio d'istituto estero) e la compilazione della scheda di valutazione-report finale. La convocazione per

l'incontro sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione. La scheda di valutazione-report finale dovrà essere firmata dal responsabile dell'istituto estero al termine del percorso all'estero.

7. Modalità di erogazione della borsa di studio

La borsa di studio è erogata in due rate come segue:

- una prima rata di importo pari al 60% della borsa di studio assegnata. Tale prima rata sarà erogata:
 - entro 60 giorni dalla data di presentazione della “Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e domanda di liquidazione della prima rata”, o dalla data di presentazione delle eventuali integrazioni della stessa, per le domande risultate assegnatarie nella graduatoria e non interessate da modifica dei dati o da decadenza;
 - entro 60 giorni dall'avvenuta adozione del provvedimento di modifica della graduatoria delle domande e relativa assegnazione delle borse di studio per le altre domande;
- una seconda rata, a saldo, dopo la conclusione del percorso all'estero.

Ai fini dell'erogazione della rata a saldo, deve essere presentata entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero, con le medesime modalità indicate al par. 6 per la Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e domanda di liquidazione della prima rata, la seguente documentazione:

1. il modulo di “Domanda di liquidazione del saldo”;
2. allegati alla suddetta domanda:
 - a. scheda di valutazione-report finale della scuola estera, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, che attesta il periodo di frequenza scolastica dello studente all'estero e la positiva valutazione dello stesso in relazione al percorso d'istruzione svolto;
 - b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra nei termini previsti o in caso di presentazione di Domanda di liquidazione del saldo incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al richiedente un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione o l'integrazione della stessa o di eventuali allegati, che dovranno essere trasmessi con le medesime modalità sopra indicate per la presentazione della domanda. Scaduto inutilmente tale termine senza che il soggetto abbia provveduto ad effettuare le integrazioni richieste in maniera regolare, si procederà alla revoca della borsa di studio con apposito procedimento.

Nel caso di percorso parziale, qualora il medesimo sia svolto nel 2019, la prima rata è erogata nel 2019 entro il 28 febbraio, previo inoltro del “Modello detrazioni d'imposta” per l'anno di competenza; per l'erogazione del saldo valgono i criteri sopra indicati.

Nel caso di percorso parziale, qualora lo studente beneficiario intenda prolungare la durata del percorso d'istruzione all'estero indicata nella “Dichiarazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e domanda di liquidazione della prima rata della borsa di studio”, posto che non si dà luogo ad alcuna integrazione della borsa di studio, è tenuto comunque a rispettare le scadenze indicate nel presente Bando. In caso di impossibilità a produrre la documentazione finale nei termini previsti, lo studente è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione chiedendo di poter presentare la Domanda di liquidazione del saldo entro 90 gg. dalla conclusione del periodo di studio all'estero prolungato.

L'esperienza sarà considerata ammissibile ancorché sia intercorso un cambio della scuola ospitante nello stesso Paese estero. In tal caso, In fase di rendicontazione, l'assegnatario è

tenuto a produrre le schede di valutazione-report finale rilasciate da ciascuna scuola estera e attestanti il periodo di frequenza scolastica dello studente e la sua positiva valutazione. Per il computo del periodo si prenderà in considerazione la somma totale dei giorni indicati nelle schede di valutazione-report finale. Nel caso di frequenza di più scuole, qualora una delle valutazioni finali sia negativa l'importo della borsa di studio sarà rideterminata considerando solo i giorni di frequenza con valutazione positiva.

N.B. La documentazione richiesta nel presente Bando per l'erogazione della borsa di studio si aggiunge e non si sostituisce alla eventuale documentazione richiesta dalla scuola di provenienza per il rientro dello studente nella classe successiva nell'anno scolastico 2019/2020.

8. Mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero

Lo studente assegnatario della borsa di studio è tenuto a completare il percorso d'istruzione all'estero secondo quanto indicato nella domanda.

In tutti i casi di mancato completamento del percorso, deve essere inviata al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca, entro 30 giorni dalla data di conclusione della frequenza all'estero, con le modalità indicate al par. 6, comunicazione del mancato completamento dello stesso allegando la scheda di valutazione-report finale della scuola estera che attesta il periodo di regolare frequenza scolastica e la valutazione dello studente in relazione al percorso d'istruzione svolto.

In caso di mancata presentazione di tale comunicazione nei termini previsti, l'Amministrazione procederà alla revoca della borsa di studio con apposito provvedimento.

Nel caso invece di presentazione di comunicazione incompleta o erronea, l'Amministrazione assegnerà al richiedente un termine non inferiore a 10 giorni per integrare la stessa o eventuali allegati, che dovranno essere trasmessi con le medesime modalità sopra indicate per la presentazione della comunicazione. Scaduto inutilmente tale termine senza che il soggetto abbia provveduto ad effettuare le integrazioni richieste in maniera regolare, si procederà alla revoca della borsa di studio con apposito provvedimento.

Nei casi di mancato completamento del percorso, tenuto conto che lo stesso è svolto in paesi extra Unione europea con costi di viaggio spesso rilevanti in ragione della distanza, l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- **percorso annuale:** qualora lo studente non abbia svolto l'intero anno scolastico 2018/19 presso la scuola estera secondo il periodo convenzionale di 240 giorni, ma abbia comunque frequentato regolarmente la scuola estera per un periodo minimo di 120 giorni e abbia conseguito una valutazione finale positiva, l'importo complessivo della borsa di studio sarà rideterminato applicando una riduzione fissa pari a euro 20,00 per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al par. 3.
- **percorso parziale:** qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera un periodo d'istruzione inferiore a 110 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 90 giorni e con una valutazione finale positiva l'importo complessivo della borsa di studio sarà rideterminato applicando una riduzione fissa pari a euro 20,00 per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al par. 3.

In assenza delle condizioni sopra indicate si procede alla revoca totale della borsa di studio, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui lo studente abbia effettuato un periodo d'istruzione all'estero inferiore ai minimi previsti, conseguendo una valutazione positiva, la Giunta provinciale potrà valutare la possibilità di finanziare comunque il percorso scolastico effettivamente svolto, in presenza di una delle

seguenti situazioni documentate: ricovero ospedaliero, sinistri o calamità, lutto di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare, assistenza per ricoveri ospedalieri dei genitori e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare, partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone. In tali casi il beneficio potrà essere rideterminato anziché revocato, applicando la riduzione fissa di 20,00 euro per ogni giorno non frequentato, sulla base di quanto attestato nella scheda di valutazione-report finale redatta dalla scuola estera.

9. **Revoca parziale o totale della borsa di studio**

La revoca parziale della borsa di studio è stabilita nei seguenti casi:

- rideterminazione dell'importo della borsa di studio per mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, di cui al par. 8;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, rideterminazione dell'importo della borsa di studio conteggiando esclusivamente i periodi di frequenza con valutazione finale positiva sempre che siano rispettati i limiti minimi di frequenza di cui al par. 8;
- qualora dalle verifiche emerga che lo studente ha usufruito di altri finanziamenti pubblici o delle borse di studio Fondazione Caritro ai fini della frequenza di un percorso d'istruzione all'estero in corrispondenza dell'anno scolastico 2018/19, si procederà alla revoca di un importo pari all'ammontare di tale altro finanziamento maggiorato del 10%.

La revoca totale della borsa di studio è stabilita nei seguenti casi:

- mancata partenza;
- mancata presentazione, qualora lo studente ne abbia diritto, della "Domanda di liquidazione del saldo" e dei relativi allegati entro i termini previsti a seguito di diffida ad adempiere;
- mancata integrazione della "Domanda di liquidazione del saldo" entro i termini previsti a seguito di diffida ad adempiere;
- mancato conseguimento del requisito di merito, ossia regolare frequenza della scuola estera e complessiva valutazione positiva finale in ordine al percorso d'istruzione svolto all'estero, come risultante dalla scheda di valutazione-report finale della scuola estera redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione;
- mancata frequenza minima di 120 giorni nel caso di percorso annuale, fatto salvo quanto previsto dal par. 8;
- mancata frequenza minima di 90 giorni nel caso di percorso parziale, fatto salvo quanto previsto dal par. 8;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, mancata frequenza minima con riferimento alla frequenza della scuola con valutazione finale positiva;
- qualora, in caso di mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, non ne sia stata data comunicazione entro il termine previsto;
- qualora, in caso di comunicazione incompleta o erronea, non siano state effettuate le integrazioni richieste entro i termini previsti a seguito di diffida ad adempiere.

Il dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca provvede con proprio provvedimento alla rideterminazione delle borse di studio nei casi previsti.

Il dirigente del Servizio competente provvede inoltre con proprio provvedimento alla revoca totale o parziale delle borse di studio, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo.

Lo studente è quindi tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini stabiliti con la comunicazione di revoca.

10. *Tutela della privacy*

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso ai fini dell'espletamento delle procedure per l'assegnazione e l'erogazione della borsa di studio verranno trattati nel rispetto dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11. *Informazioni*

Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri *0461-491346*, *0461-497234* del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca e consultare il sito www.vivoscuola.it.